





INTESA PER LA LEGALITA'

TRA

TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LE PREFETTURE-UTG PRESENTI SUL TERRITORIO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA





La Regione Emilia Romagna nella persona del Presidente della Giunta Regionale,

La Prefettura di Bologna nella persona del Prefetto protempore,

La Prefettura di Ferrara nella persona del Prefetto protempore,

La Prefettura di Forlì-Cesena nella persona del Prefetto protempore,

La Prefettura di Modena nella persona del Prefetto protempore,

La Prefettura di Parma nella persona del Prefetto protempore,

La Prefettura di Piacenza nella persona del Prefetto protempore,

La Prefettura di Ravenna nella persona del Prefetto protempore,

La Prefettura di Reggio-Emilia nella persona del Prefetto protempore,

La Prefettura di Rimini nella persona del Prefetto protempore,

Il Commissario Delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 nella persona del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna.

PREMESSO CHE:

- con direttiva in data 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", il Ministro dell'Interno ha posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia, attraverso la sottoscrizione di specifiche Intese per la legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti sopra soglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;
- in data 26 novembre 2010 veniva emanata la Legge Regionale n.11/2010 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a





committenza pubblica e privata" prevedendo, fra l'altro, nuove forme di collaborazione tra l'apparato statale e l'apparato regionale anche in termini di contrasto alle infiltrazioni nella contrattualistica pubblica;

- in data 30 novembre 2010 la Regione ed i Prefetti stipulavano il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici", la cui durata veniva stabilita in anni due (2) dal giorno della sottoscrizione;
- a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 che hanno interessato il territorio regionale e nello specifico i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia e dell'emanazione del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha ricevuto espressa nomina e specifico incarico quale Commissario Delegato per la ricostruzione con poteri di tipo ordinamentali speciali in materia di disciplina per la ricostruzione post-sisma di abitazioni private, di attività imprenditoriali, di opere pubbliche. Sono state anche disposte importanti sospensioni e deroghe alla disciplina statale;
- in attuazione dell'incarico conferito il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha emanato una disciplina anche in materia di controlli antimafia e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata implementando quella nazionale con la previsione di ulteriori settori per i quali sono stati istituiti presso le Prefetture del cratere sismico elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa secondo l'art. 5-bis c. 2 lett. h-bis D.L. 74/2012 (Ordinanza Commissariale n. 91/2012 e s.m.i.), nonché di clausole obbligatorie contrattuali e disposizioni speciali quali quelle previste dall'Ordinanza Commissariale 119/2013 e s.m.i.;
- a supporto del Commissario Delegato la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta del 14/12/2015 Progr. n. 2084/2015 ha istituito apposita Agenzia Regionale denominata "Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012" con lo scopo di affiancare e supportare il Commissario nell'attuazione degli interventi legati alla situazione di emergenza causata dal sisma del 2012, dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;
- in data 18 ottobre 2016 veniva emanata la Legge Regionale n. 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";





- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7 della L.R. n. 18/2016 statuisce che la Regione Emilia-Romagna promuove e stipula accordi di programma ed altri accordi di collaborazione con enti pubblici ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità:
- in data 9 marzo 2018 veniva stipulata nuova Intesa per la legalità al fine di adeguare ed armonizzare i Protocolli di intesa siglati tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture rispettivamente in data 30 novembre 2010 e in data 5 marzo 2102, alle nuove norme in materia di controlli antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e successive modifiche, nonché alle disposizioni dell'art. 32 della L.R. n. 18/2016 in merito al requisito della comunicazione antimafia per i titoli abilitativi edilizi.
- con direttiva in data 10 aprile 2020 nel quadro di un impulso all'azione di monitoraggio del disagio economico e sociale il Ministro dell'Interno sottolineava l'esigenza di rafforzare la tutela dell'economia legale dagli appetiti criminali;

CONSIDERATO CHE:

- la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nel territorio dell'Emilia-Romagna richiede il mantenimento di una elevata soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale; è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno ciascuno per la parte di rispettiva competenza i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;
- è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;





- nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli e delle Intese per la legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni su esposte:

- di dover proseguire nell'attività di contrasto della criminalità organizzata intensificando ulteriormente le sinergie finora create attraverso i protocolli a suo tempo sottoscritti, individuando nuovi ambiti di collaborazione anche con riguardo a quelli legati allo sviluppo dei sistemi informativi e nel quadro di una avanzata attuazione di nuove previsioni normative come quella implicante le notifiche preliminari dei lavori pubblici, di cui all'art. 26 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- che la presente Intesa si colloca nell'ambito dei protocolli di legalità previsti dall'art. 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011, introdotto dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
- di dover inserire nella collaborazione tra gli attori istituzionali interessati anche le attività di impulso delle azioni di prevenzione delle fenomenologie criminali dell'usura e dell'estorsione e di valorizzazione e miglior utilizzo dei beni confiscati;

VISTI:

- il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi





ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, c. 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ";
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fine di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- il nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relative linee guida approvate;
- il decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- la L.R. Emilia Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela dell'uso del territorio";

VISTA la nota n. 1101/119/7/5 Uff. II – Ord. Sic. Pub. in data 13 giugno 2022 con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla osta alla stipula della presente Intesa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE





Art. 1

Parti e finalità

- 1. Ai sensi del presente documento per "Parti" si intendono la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi del D.L. n. 74/2012, nonché le Prefetture presenti sul territorio regionale dell'Emilia-Romagna.
- Ai sensi del presente protocollo per "Prefetture del cratere" si intendono le Prefetture-UTG di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.
- 2. Tutte le Parti coinvolte convengono che la presente Intesa, fermi restando gli ulteriori strumenti pattizi adottati dalle singole Prefetture della Regione, aventi analoghe finalità, ha l'obiettivo di:
 - a) rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti e di concessioni relativamente a lavori, servizi e forniture, in armonia con le disposizioni antimafia presenti nell'ordinamento giuridico italiano;
 - b) rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa;
 - c) promuovere il rispetto delle discipline sull'antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell'ambito dei lavori pubblici che nell'edilizia privata;
 - d) migliorare l'interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni interessate alle finalità di cui alle lettere precedenti, per assicurare una maggiore efficacia delle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente;
 - e) sviluppare iniziative comuni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle fenomenologie dell'usura e dell'estorsione in un ampio quadro di collaborazione con enti locali, soggetti del sistema bancario, associazioni del terzo settore;
 - f) promuovere una qualificazione dell'azione di monitoraggio e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata in raccordo con i Nuclei di supporto e con i Tavoli per le aziende operativi presso le Prefetture in ausilio dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.





CAPO I

Prevenzione e Contrasto delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata. Documentazione antimafia

Art. 2

Impegni assunti dalla Regione Emilia-Romagna e dal Commissario delegato per la ricostruzione in materia di informazione antimafia

- 1. La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, qualora operino quali stazioni appaltanti, continuano ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., oltre che nei casi ivi previsti, anche per appalti e concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00 e per subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00.
- 2. Per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché per gli ulteriori settori individuati con Ord. n. 91/2012 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione secondo l'art. 5-bis c. 2 lett. h-bis) del DL 74/2012 (conv. l. 122/2012), l'informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 Novembre 2016, fatta salva la possibilità per le Prefetture di svolgere ulteriori accertamenti circa l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e l'insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

Obblighi di integrazione a bandi, capitolati, contratti e procedimenti autorizzativi

1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra la Regione Emilia-Romagna nonché il Commissario Delegato per la ricostruzione, operanti quali stazioni appaltanti, si impegnano a indicare nel bando di gara, nel capitolato, nel contratto di appalto o di concessione o nel provvedimento autorizzatorio, una o più delle seguenti integrazioni:





- a) che nell'ipotesi in cui le Prefetture competenti non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa di cui potranno beneficiare le stazioni appaltanti nell'ipotesi di successiva emissione di informazione antimafia interdittiva anche a norma dell'art. 89-bis del decreto legislativo n.159/2011 o al termine del periodo di applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del D. Lgs. 159/2011, introdotte dall'art. 49 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
- d) la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle c.d. white-list, per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla l. 190/2012 nonché al D.L. n. 74/2012 convertito in l. 122/2012;
- e) le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;

Art. 4

Monitoraggio

1. La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione qualora operino quali stazioni appaltanti si impegnano a mantenere una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo superiore a 250.000,00 euro e delle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo superiore a 50.000,00 euro, ovvero per i servizi e forniture, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di





amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali, mettendola a disposizione delle Prefetture-UTG.

2. Oltre alla documentazione antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui alla presente intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze di cui al Decreto interministeriale 21.03.2017, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 5

Dichiarazioni dell'aggiudicatario del contratto o concessione o autorizzazione

- 1. Al momento dell'aggiudicazione provvisoria, prima della firma del contratto, le stazioni appaltanti di cui sopra si impegnano a raccogliere le seguenti dichiarazioni da parte del contraente a mezzo del legale rappresentante:
- a) <u>Dichiarazione n. 1</u> "Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto";
- b) <u>Dichiarazione n. 2</u> "Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria dei tentativi di estorsione, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), di ogni atto intimidatorio e di ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivati.
- c) <u>Dichiarazione n. 3</u> "Il contraente si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante."





2. La stazione appaltante, in collaborazione con l'affidatario, verifica altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

Art. 6

Tracciabilità flussi finanziari

- 1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, la Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, quali stazioni appaltanti, sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della l. 136/2010. Essi, pertanto, sono tenuti ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente avvalendosi degli intermediari finanziari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.
- 2. La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, quali stazioni appaltanti, provvederanno altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.
- 3. In caso di violazione, anche a seguito di comunicazioni ottenute in osservanza degli obblighi di cui al comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010, procederanno alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto.
- 4. La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione quali stazioni appaltanti, in ottemperanza all'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007, provvederanno alla comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia dei dati e le informazioni concernenti operazioni sospette di cui venissero a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.





Art. 7

Comunicazione antimafia per le imprese affidatarie di interventi di edilizia privata

- 1. Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), sono sottoposti a verifica secondo il regime delle comunicazioni antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D. Lgs n. 159/2011, le imprese affidatarie di interventi di edilizia privata soggetti a permesso di costruire e a segnalazione certificata di inizio attività, il cui valore complessivo superi i 150.000 euro. Nei casi in cui, in esito alla richiesta di comunicazione antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa trova applicazione quanto disposto dall'articolo 89-bis del D. Lgs. n. 159/2011.
- 2. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 32 della L.R. n. 18 del 2016, le Prefetture si impegnano altresì a verificare le autodichiarazioni rilasciate dalle imprese esecutrici dei lavori, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 e comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 159/2011, secondo le modalità di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo.
- 3. Appositi protocolli sottoscritti a livello locale possono prevedere controlli più incisivi sulle imprese affidatarie di interventi di edilizia privata, tra cui l'acquisizione dell'informazione antimafia, di cui all'articolo 84, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 8

Informazione antimafia per i piani urbanistici

- 1. Dalla data di entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di tutela e uso del territorio, sono sottoposti a verifica secondo il regime della informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011 gli operatori privati interessati agli atti negoziali e ai procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla medesima legge regionale.
- 2. Le Prefetture si impegnano ad autorizzare gli uffici di piano alla consultazione della Banca dati nazionale unica e a rilasciare le informazioni antimafia nei casi di cui al comma 1, con le modalità previste dagli articoli 92 e 93 del D. Lgs n. 159/2011.





Art. 9

Impegni assunti dalle Prefetture - UTG

Ogni Prefettura-UTG firmataria si impegna ad individuare nel proprio organico un referente stabile, quale interlocutore unico in materia di documentazione antimafia che curi i rapporti tra l'Ufficio cui è preposto e la Regione Emilia-Romagna, nonché il Commissario Delegato per la ricostruzione.

Art. 10

Iniziative sulla legalità e la sicurezza negli ambienti di lavoro

- 1. Le Parti si impegnano a farsi promotrici di iniziative formative congiunte su temi di interesse comune, anche in ossequio ai principi fissati dalla legislazione regionale in materia.
- 2. A tale scopo presso ogni Prefettura nell'ambito della Conferenza Provinciale Permanente istituita ai sensi dell'art. 11 decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal Decreto Legislativo n. 29/2004, verranno svolte le adeguate analisi necessarie per dare luogo alle iniziative di cui al comma 1.

Art. 11

Accesso a sistemi informativi regionali su appalti e lavori pubblici

- 1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a consentire l'accesso alle Prefetture-UTG firmatarie al Sistema informativo telematico appalti regionali Emilia-Romagna (SITAR).
- 2. La Regione Emilia Romagna si impegna a mettere a disposizione il Sistema Informativo delle Notifiche Preliminari SICO per l'acquisizione di tutte le notifiche ex art. 99 del D.Lgs n. 81/08. L'obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di notifica preliminare di avvio dei lavori nei cantieri di cui all'articolo 99 del D.Lgs n. 81/08 nei confronti dei Prefetti competenti per territorio, è assolto mediante l'inserimento dei dati e delle notizie previste dall'allegato XII del citato D.Lgs. n. 81/08 esclusivamente attraverso il Sistema Informativo delle Notifiche Preliminari SICO sviluppato dalla Regione Emilia Romagna.





- 3. Le Prefetture, in quanto destinatarie per legge delle notifiche, hanno accesso a tutti i dati e le notizie relative ai cantieri pubblici compresi nel rispettivo ambito territoriale provinciale, non appena acquisite dal sistema.
- 4. L'accesso in esame sarà esteso, tramite il rilascio di apposite credenziali, anche al personale delle Forze di Polizia che potranno consultare gli applicativi SITAR e SICO.
- 5. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività a seguito del presente accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.
- In conformità delle previsioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 51/2018, saranno rispettati, nell'ambito del trattamento previsto, i principi di cui agli artt. 3 e 8 del medesimo decreto e il criterio di accesso selettivo alle informazioni per finalità di polizia e di prevenzione antimafia.
- 6. Le Prefetture provvedono a raccogliere e trasmettere alla Regione gli atti di impegno, redatti su moduli predisposti dalla Regione e sottoscritti dal personale in possesso delle credenziali di accesso al SITAR e al SICO, che garantiscono che il trattamento dei dati avvenga esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto degli standard per il trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR).

ART. 12

Altre Banche Dati

1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere la qualificazione dei sistemi informativi degli enti locali relativi a settori rilevanti sotto il profilo di possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali come quelli relativi alle licenze per la gestione di pubblici esercizi, oltre a quelli dell'edilizia, per consentirne l'accesso da parte delle Amministrazioni dello Stato, tra le quali le Forze di Polizia, che collaborano con le Prefetture - UTG nelle attività di prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa.





CAPO II

Usura ed Estorsione

Art. 13

Prevenzione e contrasto delle fenomenologie dell'usura e dell'estorsione

- 1. Nella consapevolezza che estorsione e usura sono fenomeni patologici strettamente connessi alla contingenza sociale ed economica, le parti si impegnano ad un costante confronto finalizzato all'analisi del fenomeno con particolare riguardo ai seguenti temi:
 - ✓ numero di denunce;
 - ✓ eventuali necessità tese ad individuare nuovi schemi operativi per agevolare le denunce;
 - ✓ promozione di ogni utile azione per facilitare la conoscenza del fenomeno e delle previsioni normative
- 2. Le attività di cui al precedente comma si svolgeranno attraverso un'azione sinergica aperta alla collaborazione di enti locali, soggetti del sistema bancario, associazioni del terzo settore, Università, anche attraverso l'azione delle apposite Sezioni delle Conferenze provinciali permanenti, alle quali parteciperanno rappresentanti della Regione. In tali contesti verrà promossa la diffusione di modelli di educazione finanziaria e di iniziative di sensibilizzazione rivolte a famiglie e piccoli imprenditori in grado di arginare fenomenologie quali la pubblicità ingannevole e il gioco d'azzardo che possono generare dei percorsi negativi con la possibile caduta nella soggezione all'indebitamento usuraio. Le strategie di prevenzione potranno svilupparsi anche con il coinvolgimento di una pluralità di organismi sociali ed istituzionali, quali i servizi sociali territoriali e la rete degli sportelli presenti nel territorio in grado di qualificarsi come punti di contatto con persone potenzialmente in condizione di rischio di assoggettamento alla fenomenologia dell'usura.
- 3. Verrà inoltre promossa la conoscenza tra le famiglie e le imprese delle modalità di accesso ai supporti offerti dal sistema legislativo vigente e dagli organismi del terzo settore nella sfera della prevenzione e del reinserimento delle vittime della fenomenologia criminali legate all'usura e all'estorsione nel circuito dell'economia legale. In tale ambito saranno in particolare valorizzate le opportunità offerte dal "fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" e dal "fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche, dal "fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" di cui alla legge n. 44/1999 e successive modifiche, dagli strumenti previsti dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 recante disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento.





4. Verrà infine curata la qualificazione di mirate azioni informative tese a favorire la diffusione tra le famiglie e le imprese degli strumenti di aiuto finanziario offerte dal sistema bancario riconducibili alle generali finalità di prevenzione della caduta in situazioni di sofferenza sotto il profilo economico tali da poter determinare la soggezione al fenomeno dell'usura. Tale profilo operativo verrà sviluppato anche con riferimento all'ampio contesto di cooperazione delineato nell'accordo quadro tra Ministero dell'Interno e Associazione Bancaria Italiana (ABI) sottoscritto il 16 novembre 2021.

CAPO III

Beni Confiscati

Art. 14

Promozione delle attività di programmazione e monitoraggio congiunto delle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata

- 1. In coerenza con le indicazioni già contenute nell'Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra Prefettura UTG di Bologna e Regione Emilia-Romagna dell'8 luglio 2019, le Parti si impegnano ad un costante confronto finalizzato a:
 - ✓ sviluppare, nel rispetto della normativa vigente, attività sinergiche con gli enti istituzionali e le associazioni interessate, per il loro progressivo coinvolgimento nel processo di riutilizzo e gestione dei beni confiscati.
 - ✓ incrementare l'efficienza e l'esaustività dei sistemi di raccolta dei dati presso le amministrazioni locali coinvolte nel procedimento di assegnazione, destinazione e gestione dei beni confiscati nel territorio regionale;
 - ✓ promuovere azioni per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e di monitoraggio sul loro conforme utilizzo alle finalità per le quali sono destinati avvalendosi anche di Nuclei di supporto previsti dall'art. 112, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, in raccordo con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - ✓ favorire la continuazione delle attività produttive e salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende sequestrate e confiscate anche attraverso l'attivazione di tavoli provinciali permanenti previsti dall'art. 41-ter del D. Lgs. 159/2011.





- 2. Le Prefetture, d'intesa con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso la promozione dell'impiego della piattaforma informatica nazionale, garantiscono la conoscenza dei beni immobili e delle aziende confiscate localizzati nel territorio di ciascuna provincia, allo scopo di accelerare la destinazione.
- 3. La Regione si impegna a supportare l'attività di monitoraggio con riguardo allo stato di impiego dei beni già assegnati, integrando il quadro cognitivo con le informazioni relative agli interventi volti a favorire il riutilizzo sociale dei beni confiscati realizzati dagli enti locali assegnatari con i contributi regionali previsti dall'art. 19 della L.R. 18/2016.
- 4. Le parti si impegnano a nominare un referente.

CAPO IV

Art. 15

Verifiche periodiche

All'esito di analisi svolte con cadenza semestrale anche con riguardo a valutazioni d'impatto del protocollo su Regione, Prefetture e Forze di Polizia, le parti possono valutare di proporre modifiche alla normativa nazionale e regionale per l'estensione delle iscrizioni nelle white list c.d. "provinciali" previste dalla l. 190/2012 e nelle c.d. white list post-sisma previste dalla L.R. n. 74/2012 ad ulteriori settori, alla luce di nuove evidenze criminali che dovessero emergere.

Art. 16

Durata

Il presente Protocollo ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al termine del triennio, le Parti si impegnano a valutare in merito ai risultati ottenuti e, ove ritenuti positivi, il Protocollo si intenderà rinnovato per un ulteriore triennio.





Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero dell'Interno.
- 2. Agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto con firma digitale, in un unico originale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalle Parti ed è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del D, Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Bologna, 28 settembre 2023

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, anche in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione

Il Prefetto di Bologna

Il Prefetto di Ferrara

Il Prefetto di Forlì-Cesena





Il Prefetto di Modena
Il Prefetto di Parma
Il Prefetto di Piacenza
Il Prefetto di Ravenna
Il Prefetto di Reggio Emilia
Il Prefetto di Rimini





ALLEGATO CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità "TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE PREFETTURE-UTG PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE" datato 28 settembre 2023, impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento in relazione a contratti e sub-contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. In tale ipotesi, a carico dell'impresa oggetto della informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del





contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n.6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n.7

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.